

NORME GENERALI

Art. 1 - L'Amministrazione Comunale di ORIA, al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione della cultura, dell'attività turistica, dell'attività dilettantistica sportiva e dell'impiego del tempo libero di associazioni di volontariato ricreative, concede contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati. E ciò in attuazione dell'art. 12 Legge 7 Agosto 90' n.241 modificato dall'art.22 Legge 412 del 30/12/1991.

Art. 2 - Le concessioni di cui al precedente articolo sono erogate, a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività':

- Cultura
- Pubblica Istruzione
- Sport
- Attività ricreative
- Politiche Giovanili e Turistico Sportive

Attività ed iniziative rivolte all'aggiornamento culturale dei giovani sui problemi e tematiche di attualità nel campo sociale, etico, sanitario, civico, economico, pedagogico ecc.- analfabetismo, droga, pace, violenza, istituti e precetti costituzionali ecc.ecc.

CAPO II

(Benefici a persone, Enti, Associazioni)

Art. 3 - Benefici ordinari e straordinari - Procedura-

1. Ad enti ed associazioni possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che:
 - a) l'attività istituzionale e perseguita deve risultare dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
 - b) gli interessati debbono inoltrare al Sindaco, entro il 30 giugno di ciascun anno, apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo, corredata con la documentazione di cui alla lettera a) e con un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefissato e dei risultati conseguiti;

- c) nella domanda di cui sub a) dovranno essere indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'ente o l'associazione dispone.
2. I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati solo dopo che sarà pervenuta al Comune la documentazione relativa all'attività svolta ed ai risultati raggiunti; documentazione che, in particolare, dovrà evidenziare anche i contributi di cui alla lettera c) del precedente comma, al fine di una eventuale determinazione del contributo comunale nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti nel bilancio o nel programma presentato a suo tempo a corredo della domanda.
3. I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purchè tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune.
4. L'esame preliminare delle istanze e della relativa documentazione è affidato per l'istruttoria ai settori operativi competenti.

Art. 4 L'Assessore al ramo, sulla base della effettuata istruttoria delle istanze, sottopone all'esame della Giunta Comunale la proposta di erogazione del contributo richiesto. La Giunta Comunale può anche richiedere, ove lo ritenga utile, agli enti o associazioni interessate ulteriori eventuali documenti, ottenere chiarimenti e quanto necessario per una valida collaborazione, nel quadro di un migliore approfondimento e discussione delle attività programmate. Con l'entrata in vigore dello Statuto, una volta istruite le istanze, l'apposita commissione consiliare proporrà alla G.M. l'erogazione dei contributi.

Manifestazioni

Art. 5

1. I contributi per manifestazioni nel campo della cultura, del turismo, dello sport possono essere erogati a domanda purchè la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno tre mesi prima della data fissata per l'effettuazione.
2. Il contributo non potrà mai essere superiore al 50% dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nella percentuale prefissata, sarà erogata solamente sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate.

Associazioni sportive

Art. 6

- 1 . I contributi a sostegno delle associazioni sportive potranno essere elargiti solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche a favore dei giovani e dei giovanissimi sul territorio comunale.
- 2 . La procedura da seguire è quella indicata all'art. 3 con l'avvertenza che, nella domanda, dovrà essere indicato il numero complessivo degli atleti prati = canti ciascuna disciplina.
- 3 . La ripartizione dei fondi disponibili si effettue = ra' alla fine della stagione sportiva, sulla base dei dati a consuntivo che l'Associazione dovrà fornire ai sensi del già citato art. 3 e tenendo conto del numero degli atleti e praticanti giovani e giovanissimi, impegnati durante la stagione, delle specialità sportive praticate, del numero delle gare e degli allenamenti svolti e documentati.
- 4 . Le attività rivolte al recupero degli handicappati saranno prese in considerazione prioritaria.

Capo III

(Patrocinio ed uso beni comunali)

Art. 7

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni. Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato previa valutazione della istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;

b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 4;

c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione, la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ORIA".

Concessione ed uso beni comunali

Art. 8

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'art. 2, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno tre mesi prima, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione e con deliberazione della Giunta Comunale.

Capo IV

(Albo beneficiari provvidenze)

Art. 9

Istituzione Albo

È istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 10

Struttura dell'Albo

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi della delibera di concessione ;
- disposizioni di legge sulla base delle quali hanno luogo le erogazioni.

Art. 11

Registrazioni

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 12

Gestione e aggiornamento

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione, è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.

Capo V

(Benefici Assistenziali)

Art. 13

Enti ed Associazioni

1. Possono essere erogati contributi ad enti pubblici e privati e ad associazioni, anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
2. Per le domande e la concessione dei contributi, si applicano le norme di cui al precedente art. 3.
3. I contributi saranno assegnati, con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto:
 - a) della condizione dei soggetti beneficiari (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, extracomunitari, tossicodipendenti ecc.);
 - b) della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento ecc.);
 - c) dei risultati conseguiti.

Soggetti in condizione di bisogno.

Art. 14

1. Il Comune può elargire contributi a soggetti in condizione di bisogno a residenti od a temporaneamente dimoranti nel territorio comunale.
2. Gli interventi, di cui al comma precedente, possono concretarsi in forma ordinaria od in forma straordinaria.

Art. 15

Interventi ordinari

1. Interventi in via ordinaria sono possibili quando si tratti di assicurare a persona in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, una integrazione del reddito percepito con un assegno mensile.
2. Il reddito si considera insufficiente quando non raggiunga il "minimo vitale" identificato nell'importo della pensione sociale, nonché tenendo conto di eventuali oneri derivanti da spese documentate per bisogni particolari che derivano da situazioni di malattia o di han-

dicap cui non si possa far fronte col ricorso a strutture pubbliche.

3. Qualora debba venire assistito un nucleo familiare, lo intervento assistenziale sarà possibile ove il reddito, da considerarsi insufficiente ai sensi del comma 2, tale risulti tenendo conto di tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare e, per converso, dell'eventuale presenza, fra costoro, di soggetti in particolare stato di bisogno di cui al citato comma 2.
4. Quando le persone da assistere non siano in grado di gestire il proprio reddito con un minimo di diligenza, in luogo dell'assegno mensile, può procedersi al pagamento diretto di oneri fissi (canone d'affitto), di bollette di consumo di gas o di energia elettrica ovvero di spese per acquisto di generi di prima necessità presso negozi.

Art.16

Procedimenti per l'ammissione ai contributi ordinari.

1. Il procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari, si articola attraverso le seguenti fasi:
 - a) domanda dell'interessato o segnalazione del caso da parte di altri organismi (ufficio assistenza sociale, Consigli Circo-scrizionali, associazioni di volontariato ecc.);
 - b) istruttoria della pratica da parte degli uffici comunali competenti mediante la raccolta della documentazione necessaria (certificati di pensione, stato di famiglia, busta paga, dichiarazione dei redditi o modello 101, ricevuta d'affitto, certificato di disoccupazione, cartelle cliniche o certificati medici, prescrizioni mediche necessarie per cure non prestate dalla U.S.L. ecc.) tenendo conto degli obblighi e dei divieti sanciti dall'art.18 della legge 7 agosto 1990, n.241. L'istruttoria dovrà essere sempre completata con un rapporto indispensabile e sufficientemente documentato sulla situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile, completa dell'accertamento dei redditi mobiliari ed immobiliari, da acquisire presso gli uffici competenti. Nel caso di accertamento positivo, il responsabile del servizio convocherà i soggetti suddetti per informarli degli obblighi posti a loro carico dalla Legge e concordando un impegno di intervento sottoscritto dagli stessi che, qualora fosse oggetto di rifiuto o di mancato adempimento, abilita il Comune alla chiamata in giudizio degli inadempienti anche per gli interventi che il Comune, medio tempore e provvisoriamente, sosterrà a proprio carico.
 - c) Comunicazione agli istanti dell'esito della pratica.

Interventi straordinari

Art.17

1. In casi straordinari da prendere in considerazione di volta in volta, sufficientemente documentati e debitamente motivati, la

Giunta Comunale puo' deliberare interventi economici di carattere straordinario che possono anche essere sostituiti da altra forma indiretta di aiuto (accesso alla mensa comunale, esenzione dal pagamento di bollette per servizi resi da servizi comunali ecc.);

2. Se l'intervento si appalesa indispensabile ed urgentissimo, puo' provvedervi il Sindaco o l'Assessore delegato con l'elargizione immediata di un contributo in denaro od in natura, purchè la Giunta adotti deliberazione in sanatoria entro e non oltre 10 giorni.

Ricovero soggetti in condizione di bisogno.

Art. 18

1. Il Comune puo' assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di indigenti qualora, il reddito degli stessi, previo documentati accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 13, non sia in grado di sopprimere alla necessaria spesa.
2. L'intervento del Comune puo' concretarsi in via continuativa, restando salva la facolta' di revoca al mutare dei presupposti che motivarono la decisione positiva.
3. Il pagamento delle rette o di parte di esse è disposto sulla base di fattura fatta pervenire dall'istituto di ricovero.
4. L'entita' dell'intervento è fissata dalla Giunta con proprio atto deliberativo, in relazione all'ammontare della retta di ricovero, al reddito del beneficiario ed agli eventuali interventi dei soggetti tenuti agli alimenti, nonchè alla necessita' che il ricoverato possa disporre di una somma mensile per le minute spese.
5. Anche gli eventuali aggiornamenti, in piu' o in meno, della somma destinata ai fini de quibus, dovranno essere deliberati dalla Giunta.

Vacanze Anziani

Art. 19

1. Il Comune puo' intervenire, su domanda degli interessati e previa istruttoria ai sensi dell'art. 11, ad assumere totalmente o parzialmente a proprio carico le spese necessarie per offrire agli anziani un periodo di vacanza in zone climatiche.
2. L'elenco dei beneficiari e l'entita' dell'intervento a favore di ciascuno di essi, è determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

%%/%%/%%/%%/%%/%%/%%